m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000002.09-01-2026

Ministero dell'istruzione e del merito

IL MINISTRO

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*» (di seguito, anche «**CAD**») e successive modificazioni;

VISTI il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 (di seguito, anche «**Regolamento**» o «**GDPR**») e il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, anche «**Codice**»);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, recante «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59*»;

VISTA la legge del 10 marzo 2000, n. 62, recante «*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*»;

VISTA la legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*» e, in particolare, l'articolo 1, commi 28 e 30;

VISTA la legge del 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare, l'articolo 3 che demanda a uno o più Decreti Legislativi il riordino dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), riconoscendo la facoltà di verificare gli apprendimenti degli studenti nell'ambito del Servizio nazionale di valutazione;

VISTO il decreto legislativo del 19 novembre 2004, n. 286, recante «*Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di*

formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare:

a) l'articolo 1, comma 2, lettera b), che individua tra le finalità del Servizio nazionale di valutazione (SNV) la verifica periodica e sistematica delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti, nonché la valutazione della qualità complessiva dell'offerta formativa;

b) l'articolo 3, comma 1, che definisce i compiti dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), incluse la predisposizione delle prove standardizzate e la misurazione periodica dei livelli di apprendimento degli studenti;

VISTO Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" e, in particolare, l'articolo 51 che al comma 2 ha previsto che "*Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d'istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176*." con cui è stato introdotto l'obbligo per le scuole di partecipare alle rilevazioni dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, recante «*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*» e ss. mm. ii.;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 recante "*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*";

VISTO il decreto-legge del 9 settembre 2025 n. 127 recante «*Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026*» e, in particolare, l'art. 1 comma 4 che integra l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il quale riporta i compiti dell'INVALSI aggiungendone uno ulteriore come descritto nella lettera a-bis : "*la comunicazione alle studentesse e agli studenti dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62*";

VISTO altresì, l'articolo 1 comma 1 lettera c) del decreto sopra citato che, nel modificare il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, prevede "*A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107*.";

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge del 9 settembre 2025, n. 127, il quale dispone che «[…] *la denominazione «Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «esame di maturità»*»;

VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2020 n. 88 con cui il Ministro dell'Istruzione, ravvisata la necessità di rivedere il modello di curriculum adottato con il precedente decreto ministeriale del 26 agosto 2016, ha decretato l'adozione, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, del modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione nonché del modello di curriculum dello studente contenente i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente che consolida l'EQF come quadro di riferimento comune ad otto livelli, espressi sotto forma di risultati dell'apprendimento, il quale funge da dispositivo di traduzione tra i diversi quadri o sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli al fine di migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini, attraverso i livelli dell'EQF e i descrittori dei risultati dell'apprendimento.

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero che consente agli Stati membri di intensificare e accelerare la loro cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione come precondizione per la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e invitando gli Stati membri ad assumersi un impegno politico e a istituire meccanismi per il riconoscimento reciproco automatico delle qualifiche dell'istruzione secondaria superiore come pure dei risultati dei periodi di studio all'estero»;

RILEVATA la priorità dei paesi membri dell'Unione Europea di dotarsi di strumenti e quadri di riferimento atti a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualificazioni delle persone e consentire di confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi come dal processo avviato nell'ambito del quadro di cooperazione europea specifico per il settore dell'istruzione e della formazione e attuato;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 4 settembre 2019, n. 774, recante «*Linee guida in merito ai percorsi per le*

competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, avente a oggetto "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222 concernente il "Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89".

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241, e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, la Missione 4 "*Istruzione e Ricerc*a" – Componente 1 "*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università*" – Riforma 1.4 "*Riforma del sistema di orientamento*" del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

VISTO il decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 328, concernente l'adozione delle «*Linee guida per l'orientamento*», relative alla «*Riforma del sistema di orientamento*» attuata nell'ambito della «*Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza*», in cui si riporta che «*L'E-Portfolio dello studente rappresenta un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il "consiglio di orientamento", per la scuola secondaria di primo grado, e il "curriculum dello studente", per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendoli altresì in un'unica, evolutiva interfaccia digitale*»;

VISTO inoltre, il decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, recante «*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*», convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 21, comma 4-*ter*, secondo cui il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma Unica e affida al medesimo il compito di definire, con uno o più decreti di natura non regolamentare, i servizi digitali inclusi nella medesima Piattaforma;

VISTO il decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, avente a oggetto «*la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito della Piattaforma*» con il quale è stato attivato, tra gli altri, il Servizio Digitale E-Portfolio;

VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 192/2023, secondo il quale «*E-Portfolio costituisce un Servizio Digitale facoltativo che consente di visualizzare i Dati e le informazioni relative al percorso di istruzione di studenti e studentesse, al fine di accompagnare e supportare i medesimi, in chiave orientativa, nelle scelte formative e professionali. Tale Servizio consente di prendere visione, tra le altre, delle informazioni già contenute nella Certificazione delle Competenze e nel Curriculum dello Studente di cui alla Legge del 13 luglio 2015, n. 107 e al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62* […]»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 18 giugno 2024, n. 124, recante «*Decreto Ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, concernente la disciplina sul trattamento dei dati personali effettuato dal Ministero dell'istruzione e del merito e dalle Istituzioni Scolastiche nell'ambito dell'abilitazione di nuove utenze ai fini dell'accesso all'area privata della Piattaforma «Unica» e del servizio digitale «Knowledge Area*»»;

VISTI i pareri favorevoli del Garante per la protezione dei dati personali n. 334 del 6 giugno 2024 e n. 468 del 10 ottobre 2023;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107 stabilisce che il curriculum dello studente raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative svolte anche nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico;

VISTO in particolare, l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dall'articolo 14, comma 6 del decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per*

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 aprile 2024, n. 56, il quale prevede che «*Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro*»;

VISTO l'articolo 1, comma 30 della legge 13 luglio 2015, n. 107 il quale riporta che nell'ambito dell'esame di maturità conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui, la commissione d'esame tiene conto del Curriculum della studentessa e dello studente;

VISTO l'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 come modificato dall'art. 1 comma 1, lett. e) del decreto - legge 9 settembre 2025, n. 127, il quale stabilisce che "*Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottati il modello relativo al diploma finale di cui al comma 1 e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il modello relativo al curriculum di cui al comma 2*";

RILEVATA la necessità di aggiornare il modello del Curriculum della studentessa e dello studente alla luce delle modifiche apportate all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 dal decreto-legge 9 settembre 2025 n. 127 e delle modifiche apportate all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 in attuazione della riforma 1.4 "*Riforma del sistema di orientamento*", nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

CONSIDERATO il diritto delle studentesse e gli studenti a prendere visione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove a carattere nazionale restituite da INVALSI ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a-*bis*) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 come modificato dall'art. 1 comma 4 del Decreto-Legge 9 settembre 2025 n. 127.

CONSIDERATA pertanto, la necessità, per l'Amministrazione, di garantire, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62,

che i risultati delle prove INVALSI siano resi disponibili con modalità sicure e centralizzate, attraverso il Servizio Digitale E-Portfolio della Piattaforma "Unica" di cui all'articolo 21, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112, nel quale è già contenuto il Curriculum della studentessa e dello studente, in modo da fornire a studentesse e studenti un canale unico di accesso ai servizi digitali forniti dal Ministero, anche secondo il principio di minimizzazione dei dati;

TENUTO CONTO che in base all'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, secondo cui «*Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare, il MIM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, provvederà, come previsto all'articolo 5, comma 6, del presente Decreto, a integrare e implementare nella Piattaforma: (i) i Servizi Digitali già erogati dal Ministero e dalle Istituzioni Scolastiche con applicativi diversi dalla Piattaforma medesima; (ii) i Servizi Digitali di nuova introduzione*»;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) trasmesso con nota prot. n. 12576 del 27.03.2025 a seguito di apposita richiesta;

ACQUISITO il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 21, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 come modificato dall'art. 1 comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 settembre 2025 n. 127, espresso con provvedimento n. 747 del 18 dicembre 2025;

DECRETA

Articolo 1

«*Valore delle premesse e degli allegati*»

1. Le premesse, l'allegato A e l'allegato B al presente decreto, che disciplina i profili funzionali e tecnici del Curriculum della Studentessa e dello Studente nella Piattaforma Unica, insieme ai documenti allo stesso allegati («C. Matrice dei dati personali» e «D. Rappresentazione dei Flussi»), costituiscono parte integrante e sostanziale del decreto medesimo.

Articolo 2

«*Definizioni*»

1. Ai fini del presente decreto e dei relativi allegati, valgono le seguenti definizioni:
   a) «**Diploma**»: diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, che attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto dalla studentessa e dallo studente;

b) «**Curriculum della studentessa e dello studente**» (di seguito, anche «**Curriculum**»): documento rappresentativo dell'intero profilo delle studentesse e degli studenti, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse e che, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, viene associato, tramite un numero identificativo, al Diploma conseguito al termine del secondo ciclo d'istruzione;
c) «**Ministero**»: Ministero dell'istruzione e del Merito;
d) «**Istituzioni Scolastiche**»: istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché scuole paritarie;
e) «**Studenti**»: studenti e studentesse iscritti nelle scuole appartenenti al Sistema Nazionale di istruzione e formazione, compresi coloro che hanno sostenuto l'esame finale conclusivo del secondo ciclo d'istruzione;
f) «**Studente Diplomando**»: studenti e studentesse che sono iscritti all'ultimo anno della scuola superiore di secondo grado e sosterranno l'esame finale conclusivo del secondo ciclo d'istruzione;
g) «**Studente Diplomato**»: Studenti e studentesse che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria all'esito dell'esame di maturità;
h) «**Candidato Esterno**»: studenti e studentesse non frequentanti che sosterranno l'Esame di maturità da privatisti presso un'istituzione scolastica e censiti, come candidati esterni per l'esame di maturità dal personale delle segreterie scolastiche sul SIDI;
i) «**INVALSI**»: Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico soggetto alla vigilanza del Ministero;
j) «**Prove scritte a carattere nazionale**»: prove a carattere nazionale, predisposte dall'INVALSI e computer *based*, volte a verificare, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, dalle studentesse e dagli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado;
k) «**Decreti Unica**»: i Decreti del Ministero dell'istruzione e del merito del 10 ottobre 2023, n. 192 e del 18 giugno 2024, n. 124 e i relativi allegati tecnici;
l) «**Piattaforma Unica**»: il canale unico di accesso al patrimonio informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle Istituzioni scolastiche, disciplinato dall'articolo 21, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
m) «**Servizio Digitale**»: qualsiasi servizio di una pubblica amministrazione fruibile a distanza per via elettronica;
n) «**Servizio E-Portfolio**»: Servizio Digitale attivato all'interno della Piattaforma Unica, che consente di visualizzare i dati e le informazioni relative al percorso di istruzione di studenti e studentesse;
o) «**SIDI**»: Sistema Informativo dell'Istruzione;
p) «**Esercente la responsabilità genitoriale**»: esercente la responsabilità genitoriale dello Studente minorenne.

Articolo 3
«*Oggetto e finalità*»

1. Il presente decreto detta disposizioni volte a modificare e implementare il modello di Curriculum adottato con Decreto del Ministro dell'Istruzione 6 agosto 2020, n. 88, integrando, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come novellati dal decreto-legge, n. 127, del 9 settembre 2025, un'ulteriore sezione come specificato al successivo comma 3.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il *Curriculum della studentessa e dello studente* è associato, tramite un numero identificativo, al Diploma e può essere acquisito, a discrezione delle studentesse e degli studenti, in maniera separata da quest'ultimo nelle modalità indicate al successivo articolo 4, comma 5.
3. Per effetto dell'adozione del modello di *Curriculum della studentessa e dello studente* di cui al presente decreto, al modello di *Curriculum* adottato con decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88, all'esito dell'esame di maturità, viene integrato da una ulteriore sezione in cui sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
4. Il *Curriculum*, integrato dall'ulteriore sezione succitata, si compone complessivamente delle seguenti parti:
   a) Parte I - "*Istruzione e formazione*", che riporta i dati contenuti nella sezione "*Percorso di studi*" dell'E-Portfolio;
   b) Parte II – "*Certificazioni*", che riporta le informazioni contenute nella sezione "*Sviluppo competenze*" dell'E-Portfolio, relative alle certificazioni conseguite dagli studenti;
   c) Parte III - "*Attività extrascolastiche*", che riporta le informazioni contenute nella sezione "*Sviluppo competenze*" dell'E-Portfolio, relative alle attività svolte dagli studenti in ambito extrascolastico;
   d) Parte IV - "*Prove Nazionali*", che riporta, in apposita sezione a cura dell'INVALSI, la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del d. lgs. n. 62/2017, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione delle classi terminali.
5. Il *Curriculum della studentessa e dello studente* costituisce uno strumento di orientamento funzionale alla comunicazione, alle studentesse e agli studenti, del percorso svolto nella globalità dei suoi fattori, attinenti sia all'apprendimento formale sia all'apprendimento non formale.

Articolo 4

«*Alimentazione e messa a disposizione del Curriculum della studentessa e dello studente*»

1. L'alimentazione del *Curriculum della studentessa e dello studente* avviene, in via progressiva, in fasi distinte:
   a) nel corso dell'anno scolastico, con compilazione, a cura della studentessa e dello studente, della Parte III;
   b) a seguito dello scrutinio finale, con riferimento alle Parti I (ad eccezione delle informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito), II, III, come previsto dal dm 6 agosto 2020 n. 88;

c) all'esito dell'esame di maturità, con riferimento alla Parte IV, con alimentazione da parte di Invalsi.

2. L'alimentazione dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma 1 all'interno del *Curriculum della studentessa e dello studente* avviene per il tramite del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI).
3. Il *Curriculum della studentessa e dello studente*, come alimentato dopo lo scrutinio finale ai sensi del precedente comma 1, lettera b), è messo a disposizione delle commissioni prima dello svolgimento dell'esame di maturità per consentire un adeguato coinvolgimento della studentessa e dello studente nel colloquio come previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare, dal comma 9 dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62.
4. A seguito dell'emissione del Diploma conclusivo del secondo ciclo d'istruzione e dei conseguenti adempimenti di cui al precedente comma 1, lettera c), il *Curriculum* viene messo a disposizione degli studenti diplomati, nella sua versione definitiva, all'interno del servizio digitale *E-Portfolio* della Piattaforma Unica.
5. La studentessa e lo studente diplomati possono, a propria discrezione, acquisire il proprio *Curriculum* nella versione integrale o possono acquisire, in maniera separata, la sezione di cui all'articolo 3 comma 3 riportante la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale.
6. Il *Curriculum della studentessa e dello studente* dei candidati esterni è messo a disposizione delle commissioni solo in caso di superamento dell'esame preliminare e degli studenti diplomati ai sensi dei commi precedenti del presente articolo.

Articolo 5

«*Accessibilità del Curriculum della studentessa e dello studente mediante Piattaforma Unica*»

1. Per effetto del presente decreto, è aggiornato il modello di *Curriculum della studentessa e dello studente* reso disponibile nell'ambito della sezione «*Documenti*» del servizio digitale *E-Portfolio* della Piattaforma Unica, in conformità agli allegati A e B al presente decreto nonché ai Decreti Unica.
2. L'accesso al *Curriculum della studentessa e dello studente* tramite il servizio digitale *E-Portfolio* è garantito, previo superamento di una procedura di identificazione e autenticazione informatica:
   a) nella versione comprensiva delle Parti I, II e III allo studente diplomando, ai docenti e agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di studente diplomando minorenne;
   b) nella versione comprensiva delle Parti I, II, III e IV allo studente diplomato e agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di studente diplomato minorenne.
3. L'allegato B al presente decreto individua le operazioni eseguibili sul *Curriculum della studentessa e dello studente* da parte dei soggetti di cui al precedente comma 2, quali, in particolare, la visualizzazione e il download.

Articolo 6

«*Soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali*»

1. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale del 10 ottobre 2023, n. 192, per il perseguimento delle seguenti finalità:
    a) gestione e manutenzione tecnica della Piattaforma;
    b) gestione degli accessi alla Piattaforma;
    c) erogazione del servizio di assistenza tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192;
    d) supporto alle proprie decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, promozione dell'accelerazione del processo di digitalizzazione delle Istituzioni Scolastiche, nonché miglioramento della qualità dei servizi erogati nel sistema istruzione.
2. Nell'ambito delle finalità di cui alle suindicate lettere *a)*, *b)* e *c)*, il Ministero tratta dati personali dei singoli utenti solo ove strettamente necessario, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'articolo 5 del GDPR, e nelle modalità descritte all'interno dell'allegato B. Ai fini del perseguimento della finalità di cui alla suindicata lettera *d)*, il Ministero visualizza esclusivamente dati aggregati, organizzati in *report* e aventi ad oggetto esclusivamente metriche e indicatori relativi a profili tecnici e organizzativi connessi all'utilizzo della Piattaforma, secondo le procedure e le modalità indicate nel suddetto allegato tecnico.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale 10 ottobre 2023, n. 192, spetta alle Istituzioni Scolastiche la titolarità dei trattamenti realizzati ai fini dell'erogazione del Servizio digitale *E-Portfolio* della Piattaforma Unica, ciascuna rispetto alla propria utenza di riferimento. In tale ambito, il Ministero agisce quale responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, nell'attività di gestione del sistema informativo dell'infrastruttura della Piattaforma Unica attraverso la quale le Istituzioni Scolastiche erogano il Servizio medesimo.
4. La Sogei S.p.A., in quanto affidataria dei servizi infrastrutturali, di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero, agisce, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, quale: (*i*) Responsabile del Trattamento rispetto alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo; (*ii*) Sub-Responsabile del Trattamento rispetto alle finalità di cui al comma 4 del presente articolo.
5. L'Invalsi, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali e in qualità di Titolare autonomo, tratta i dati personali e le informazioni relativi alle studentesse e agli studenti, raccolti nello svolgimento delle rilevazioni nazionali di cui articolo 19 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62. Detti dati vengono successivamente acquisiti al Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) ai fini del rilascio degli esiti conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, nonché per l'elaborazione statistica delle rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle studentesse e degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore.
6. Potranno accedere ai dati personali, nel rispetto delle finalità del trattamento, i soggetti autorizzati e appositamente istruiti dai titolari e dai responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice della *privacy,* nonché gli amministratori di sistema

individuati e nominati nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, ciascuno limitatamente alle proprie attribuzioni.

Articolo 7

«*Trattamento e tutela dei dati personali»*

1. I trattamenti dei dati personali di cui al presente decreto sono effettuati nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, dei princìpi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5 del GDPR.
2. Al fine di garantire i princìpi di cui sopra, il Ministero implementa garanzie e misure di sicurezza appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 32 del GDPR e dal Codice. I requisiti di sicurezza adottati, così come precisati nell'allegato B al presente decreto, garantiscono, in ogni caso, l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza del sistema e degli accessi e il tracciamento delle operazioni effettuate.
3. Le misure tecniche e organizzative implementate tengono conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
4. Nell'ambito del Curriculum sono trattati i soli dati comuni degli studenti e non è richiesto il conferimento di dati riconducibili alle categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. L'eventuale conferimento di tali dati può avvenire esclusivamente su base volontaria, all'interno dei campi di testo a compilazione libera specificamente indicati nell'allegato B.
5. I dati personali oggetto di trattamento non saranno in alcun caso trasferiti fuori dallo spazio economico europeo, se non nelle forme e secondo le modalità previste dal GDPR.
6. Il Ministero, le Istituzioni Scolastiche e Invalsi, in qualità di Titolari autonomi del trattamento ai sensi del precedente articolo 7, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono informative agli interessati, in conformità agli articoli 13 e 14 del GDPR, circa il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della Piattaforma e del Servizio.
7. I Titolari del trattamento si informano reciprocamente e tempestivamente in caso di violazioni di sicurezza o di qualsiasi minaccia intervenute nei trattamenti effettuati, che comportino un rischio per la sicurezza e per i diritti e le libertà degli interessati, anche al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR.
8. I Titolari del trattamento garantiscono agli interessati l'esercizio dei diritti riconosciutigli ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, degli articoli 15 e seguenti del GDPR.
9. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati, nel rispetto dell'articolo 5 del GDPR, secondo le tempistiche e le modalità indicate all'interno del paragrafo 6 dell'allegato B ferma restando l'ulteriore conservazione per far valere o difendere, in sede giudiziaria, un diritto, anche di terzi, per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose.

Articolo 8

«*Disposizioni finali*»

1. Il presente decreto produce effetti a partire dall'anno scolastico 2025/2026.
2. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO

prof. Giuseppe Valditara

Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ALLEGATO A

Curriculum della Studentessa e dello studente

Nome Cognome

Percorso di studi:

data di nascita:

Istituto:

(numero identificativo)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(a cura della scuola)

PERCORSO DI STUDI

Indirizzo di studi:
Nome Istituto:
Codice ATECO+:
Nome SEP+:
Nome NUP+:

+ per gli istituti professionali

Piano di studi

DISCIPLINA	ORE DI LEZIONE					
	I ANNO * **	II ANNO * **	III ANNO * **	IV ANNO * **	V ANNO * **	TOTALE
TOTALE						

* *codice meccanografico istituto* ** *codice indirizzo di studi*

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Credito scolastico

ANNO DI CORSO	PUNTEGGIO
III	
IV	
V	
Totale	

Attività di formazione scuola- lavoro

Anno scolastico:
Tipologia attività:
Struttura:
Ore presso struttura:
Ore in aula:
Ore totali:

Attività di formazione scuola- lavoro all'estero

Anno scolastico:
Tipologia attività:
Struttura:
Ore presso struttura:
Ore in aula:
Ore totali:

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLO DI STUDIO

Diploma di:
Livello EQF:
Anno di conseguimento del Diploma:

Punteggio finale dell'Esame di maturità

Punteggio nelle singole prove scritte:
Prima prova scritta
Seconda prova scritta
Eventuale terza prova scritta
Colloquio:
Credito scolastico:
Punteggio aggiuntivo:
Punteggio complessivo:

Profilo di indirizzo

Descrizione del profilo (da ordinamento)

Competenze previste dal profilo

Competenze comuni (da ordinamento)

Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ALTRE INFORMAZIONI

Diploma/Qualifica Professionale

Esami di idoneità

Esami integrativi

Esperienze di Apprendistato

Inserimento nell'albo nazionale delle eccellenze

Mobilità studentesca

Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola

Rappresentanza studentesca

Ulteriore Diploma di istruzione secondaria di II grado

Parte II - CERTIFICAZIONI

Certificazioni linguistiche

Anno di conseguimento:
Lingua straniera:
Ente certificatore:
Livello QCER:

Certificazioni informatiche

Anno di conseguimento:
Tipologia:
Ente certificatore:
Eventuale livello:

Altro

Descrizione:

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Attività professionali

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):

Attività culturali e artistiche

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):

Attività musicali

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):

Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

Attività sportive

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):

Attività di cittadinanza attiva e di volontariato

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni (es. descrizione attività, competenze acquisite, ecc.):

Altre attività

Tipo di esperienza:	Partecipazione a gare o concorsi
Disciplina/Ambito:	
Anno scolastico:	
Titolo:	
Risultati conseguiti:	

Tipo di esperienza:	Pubblicazioni, articoli
Eventuali altri autori:	
Titolo:	
Casa editrice:	
Anno:	
Eventuale ISBN:	

Tipo di esperienza:	Altro
Descrizione:	

Parte IV -SEZIONE PROVE NAZIONALI INVALSI

Descrizione del livello * Italiano – Ultimo anno del secondo ciclo di istruzione	Livello conseguito
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del livello 1.	
Livello 1. L'allievo/a risponde a domande su testi in prevalenza dal contenuto concreto e familiare, dalla struttura lineare e dal lessico abituale. Individua informazioni esplicite, in parti circoscritte e indicate di un testo, quando non siano presenti informazioni che potrebbero essere confuse con quelle richieste. Riconosce un'informazione quando è riformulata con parole familiari e vicine a quelle usate nel testo. Ricava dal contesto il significato di parole o di espressioni di uso abituale in parti di testo indicate, e compie semplici deduzioni collegando un numero limitato di informazioni esplicite. Ricostruisce il significato del testo, o di sue parti, riconoscendone una sintesi che contiene parole chiave. Coglie il punto di vista dell'autore e lo scopo di un testo se questi sono chiaramente espressi e ripetuti in più punti. Svolge compiti grammaticali che, sulla base del contesto, richiedono di individuare il significato e la funzione di elementi linguistici fondamentali (es. singole parole, espressioni, frasi).	
Livello 2. L'allievo/a risponde a domande su testi in prevalenza di contenuto concreto e familiare, caratterizzati da struttura lineare e da un lessico non solo di uso abituale, ma anche specialistico. Individua in maniera autonoma le informazioni richieste, date in più punti del testo, anche quando siano presenti altre informazioni che possono essere confuse con quelle da ritrovare. Ricava dal testo il significato di parole o espressioni, anche di uso non frequente, o di carattere tecnico-specialistico. Ricostruisce il significato di parti del testo collegando più informazioni e coglie il tema o l'argomento principale di testi di diverso genere. Se guidato, coglie il senso del testo, ad esempio scegliendo tra formulazioni sintetiche alternative. Riconosce il tono (ironico, polemico, ecc.) di frasi o parole e il valore espressivo di alcune scelte stilistiche dell'autore in passaggi significativi del testo. Svolge compiti grammaticali che richiedono il ricorso alla propria esperienza linguistica e alla conoscenza di elementi di base della grammatica (es. forme di collegamento tra frasi o tra diverse parti di un testo).	
Livello 3. L'allievo/a risponde a domande su testi di contenuto anche astratto ma vicino alla sua esperienza e alle sue conoscenze, caratterizzati in prevalenza da una struttura lineare, e dall'uso di un lessico anche settoriale o figurato. Individua più informazioni richieste con parole differenti rispetto a quelle utilizzate nel testo, e distribuite in punti diversi. Ricava dal testo il significato di espressioni figurate o caratterizzate da un particolare tono (ironico, polemico, ecc.) o che appartengono a un linguaggio tecnico-specialistico. Ricostruisce il significato dell'intero testo o di sue parti, anche molto ricche di informazioni. Coglie il modo in cui il testo è organizzato e strutturato. Riconosce il significato o la funzione di alcune scelte stilistiche dell'autore. Coglie il senso di un testo al di là del suo significato letterale. Svolge compiti grammaticali che richiedono il ricorso alla conoscenza spontanea della lingua e alla pratica dei testi unite a una sicura conoscenza di forme e strutture grammaticali fondamentali.	
Livello 4. L'allievo/a risponde a domande su testi anche dal contenuto astratto, caratterizzati da una struttura non lineare, da una costruzione complessa delle frasi e da un lessico non abituale. Individua informazioni relative a criteri presentati, in modi e codici diversi, nell'intero testo. Riconosce il significato di parole e di espressioni poco note anche ricorrendo all'insieme delle proprie conoscenze. Ricostruisce informazioni implicite ma centrali nel testo, mettendo in relazione informazioni lontane tra loro. Coglie il senso del testo collegando definizioni, esempi concreti e concetti. Riconosce le relazioni tra le parti che costituiscono il testo: titolo, capoversi, paragrafi. Comprende gli effetti comunicativi delle scelte stilistiche dell'autore. Riconosce gli elementi del discorso argomentativo, anche attraverso il confronto di testi, e identifica le fondamentali strategie dell'argomentazione. Svolge compiti su fenomeni grammaticali relativamente complessi, che richiedono una buona capacità di analisi e una sicura conoscenza delle forme e delle strutture della lingua con relativa terminologia.	
Livello 5. L'allievo/a risponde a domande su testi anche di contenuto astratto o lontano dalla sua esperienza, caratterizzati da una struttura non lineare, da una costruzione complessa delle frasi e da una varietà di linguaggi. Individua in maniera autonoma informazioni secondarie, anche espresse in riformulazioni che sono distanti dalla forma in cui sono rese nel testo. Coglie il senso complessivo di un testo anche attraverso la ricostruzione di significati non espressi in maniera esplicita. Ricostruisce l'ordine di argomenti ed eventi che nel testo non seguono l'ordine logico o cronologico. Distingue in un testo argomenti a favore o contro una tesi data. Riconosce le caratteristiche stilistiche di vari tipi di testo, in prosa e in poesia, e i diversi registri linguistici (dal colloquiale al formale), anche quando si alternano all'interno dello stesso testo. Svolge compiti su fenomeni grammaticali complessi, anche in passaggi testuali molto densi di informazioni e particolarmente elaborati dal punto di vista linguistico.	

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Descrizione del livello * Matematica – Ultimo anno del secondo ciclo di istruzione	Livello conseguito
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del livello 1.	
Livello 1. L'allievo/a utilizza conoscenze elementari e procedure di base, prevalentemente acquisite nella scuola secondaria di primo grado e, in parte, alla fine del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Risponde a domande formulate in maniera semplice usando informazioni direttamente individuabili. Risolve problemi che coinvolgono contesti abituali e che richiedono procedimenti semplici.	
Livello 2. L'allievo/a conosce le principali nozioni previste dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali di matematica per il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Risponde a domande che richiedono semplici elaborazioni sui dati disponibili (es. confrontare grafici di vario tipo). Risolve problemi in cui occorre scegliere opportunamente i dati dal testo e utilizzare conoscenze matematiche possedute fin dai gradi scolari precedenti.	
Livello 3. L'allievo/a usa abilità di base acquisite nel corso della scuola secondaria di secondo grado e collega tra loro conoscenze fondamentali. Riconosce le proprietà dei principali oggetti matematici (es. figure geometriche, grafici e funzioni) e risolve problemi anche utilizzando equazioni e disequazioni elementari o semplici trasformazioni di formule. Riconosce, anche sotto forme diverse, modelli matematici semplici che rappresentano fenomeni o situazioni proposte (es. un modello di crescita lineare).	
Livello 4. L'allievo/a conosce e utilizza con efficacia i principali oggetti matematici (es. funzioni ed equazioni) presenti nelle Linee guida e nelle Indicazioni nazionali di matematica della scuola secondaria di secondo grado. Risolve problemi, anche in contesti non abituali, riconoscendo diverse rappresentazioni dei modelli matematici (es. modelli di crescita esponenziale) e collega proprietà e informazioni attraverso l'interpretazione di grafici, formule e tabelle. Riconosce, tra diverse argomentazioni, quella che sostiene adeguatamente un'affermazione data e completa dimostrazioni in ambito numerico.	
Livello 5. L'allievo/a conosce in modo approfondito aspetti concettuali e procedurali relativi a contenuti previsti dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali di matematica della scuola secondaria di secondo grado. Usa con padronanza gli strumenti del calcolo algebrico per ricavare informazioni e proprietà degli oggetti matematici (es. figure geometriche o funzioni). Risolve problemi e interpreta situazioni in contesti complessi usando con sicurezza modelli matematici. Produce argomentazioni e dimostrazioni utilizzando anche il linguaggio algebrico.	

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall'INVALSI.

Descrizione del livello - Inglese – Ascolto (listening)* Ultimo anno del secondo ciclo di istruzione	Livello conseguito
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del livello B1.	
Livello QCER: B1. L'allievo/a è in grado di comprendere i punti salienti di un discorso chiaro in lingua standard che tratti argomenti familiari affrontati abitualmente sul lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc., compresi dei brevi racconti. **CEFR Level: B1.** Can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure etc., including short narratives.	
Livello QCER: B2. L'allievo/a è in grado di comprendere i concetti fondamentali di discorsi formulati in lingua standard su argomenti concreti e astratti, anche quando si tratta di discorsi concettualmente e linguisticamente complessi; di comprendere inoltre le discussioni tecniche del suo settore di specializzazione. È in grado di seguire un discorso lungo e argomentazioni complesse purché l'argomento gli sia relativamente familiare e la struttura del discorso sia indicata con segnali espliciti. **CEFR Level: B2.** Can understand the main ideas of propositionally and linguistically complex speech on both concrete and abstract topics delivered in standard speech, including technical discussions in his/her field of specialisation. Can follow extended speech and complex lines of argument provided the topic is reasonably familiar, and the direction of the talk is sign-posted by explicit markers.	

Descrizione del livello - Inglese – Lettura (reading)* Ultimo anno del secondo ciclo di istruzione	Livello conseguito
L'esito conseguito dall'allievo/a nella prova non consente l'attestazione del raggiungimento del livello B1.	
Livello QCER: B1. L'allievo/a è in grado di leggere testi fattuali semplici e lineari su argomenti che si riferiscono al suo campo d'interesse raggiungendo un sufficiente livello di comprensione. **CEFR Level: B1.** Can read straightforward factual texts on subjects related to his/her field and interests with a satisfactory level of comprehension.	
Livello QCER: B2. L'allievo/a è in grado di leggere in modo ampiamente autonomo, adattando stile e velocità di lettura ai differenti testi e scopi e usando in modo selettivo le opportune fonti per riferimento e consultazione. Ha un patrimonio lessicale ampio che attiva nella lettura, ma può incontrare difficoltà con espressioni idiomatiche poco frequenti. **CEFR Level: B2.** Can read with a large degree of independence, adapting style and speed of reading to different texts and purposes, and using appropriate reference sources selectively. Has a broad active reading vocabulary, but may experience some difficulty with low-frequency idioms.	

**Le abilità attese per la lingua inglese al termine del secondo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d'Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali, delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento Istituti Tecnici e delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento Istituti Professionali.*